



COMUNE DI ALGHERO

Settore V – QUALITÀ DELLA VITA

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE UBICATI NEL COMUNE DI ALGHERO

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- La legge 457/1978 ss.mm.ii., norme per l'edilizia residenziale;
- La L.R. 13/1989 ss.mm.ii., disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- La legge 431/1998 ss.mm.ii., disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 441 DEL 27.12.2018, di approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di alloggi comunali a canone sociale;

RENDE NOTO CHE

Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 6 aprile 1989 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, è indetto il Bando di concorso integrativo per l'aggiornamento della graduatoria generale e delle sub graduatorie finalizzate all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) a canone sociale, di nuova edificazione o recuperati, che si rendano disponibili nel Comune di Alghero.

Al presente bando possono partecipare sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggio E.R.P., sia coloro che, già iscritti nella vigente graduatoria generale, abbiano maturato condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione.

I soggetti già iscritti nella graduatoria definitiva sono in ogni caso tenuti a rinnovare la domanda con tutta la documentazione prevista dal seguente bando, a pena di decadenza.

ART. 1 – REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al Bando tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **cittadinanza italiana**, o di uno **Stato estero membro dell'Unione Europea**, o di uno **Stato extracomunitario** purché residente da almeno 5 anni nel Comune di Alghero e purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all'art. 40 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i.;¹

¹ Art. 40 D.lgs. 286/98

...Omissis...Comma 1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia...Omissis...

Comma 6. gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

- b) **residenza anagrafica o attività lavorativa** esclusiva o principale nel Comune di Alghero, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale.

Ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991, n. 7, articolo 2, sono considerati sardi emigrati:

a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;

b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.

- c) **non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione** su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione. È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392, non sia inferiore a:

- 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone,
- 60 mq per 3 o 4 persone,
- 75 mq per 5 persone,
- 95 mq per 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'art. 9 punto b. 2.2) della legge medesima;

- d) **non titolarità di diritti di cui al precedente punto c)** su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato, ai sensi della citata legge 27 luglio 1978 n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'indicato ambito territoriale di assegnazione. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla stessa legge n. 392/1978, con l'applicazione dei parametri indicati nell'art. 2 lettera d) della L.R. n. 13/1989;

- e) **assenza di precedenti assegnazioni** in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

- f) **reddito annuo complessivo del nucleo familiare**² non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e ss.mm. ii. e pari attualmente a **euro 14.162,00** (Deliberazione Giunta Regionale n. 9/38 del 10/03/2015), fatte salve

² Art. 2 punto 2 della Legge n. 13/1989 - Definizione di nucleo familiare

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e/o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno 2 anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela e affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati. Tale disposizione non si applica ai figli coniugati, conviventi con il nucleo dei genitori, ovvero alle giovani coppie, anche se in corso di formazione, ovvero ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico, che partecipano al presente bando in modo autonomo (ossia che intendono staccarsi dai nuclei familiari d'origine). In questi casi nella domanda dovranno essere indicati solo i redditi dei partecipanti che intendono staccarsi dai rispettivi nuclei familiari per costituirne uno autonomo (es. fidanzati che intendono sposarsi entro 1 anno dalla domanda, ciascuno dei quali convivente con il proprio nucleo familiare d'origine: nella richiesta di partecipazione dovranno essere indicati esclusivamente i dati anagrafici e reddituali dei due componenti la giovane coppia). Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale.

variazioni da parte della Giunta Regionale entro i termini di scadenza del presente bando. Il reddito di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi.

MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO (ai sensi della legge n°457/78).

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Il reddito complessivo così ottenuto è diminuito di € 516,45 per ogni figlio a carico e, qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, calcolato nella misura del 60%

- g) **non aver ceduto**, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in concessione semplice.
- h) **non occupare**, senza le autorizzazioni previste, un alloggio di ERP;
- i) **non aver occupato**, senza le autorizzazioni previste, un alloggio di ERP dopo il 28/05/2014 anche se successivamente rilasciato nella disponibilità dell'ente gestore. I soggetti che hanno occupato abusivamente un alloggio di ERP non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva. L'occupazione senza titolo di un qualsiasi immobile o di un alloggio di ERP in vigore del presente bando e della successiva graduatoria comporterà l'esclusione dalla stessa.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle precedenti lettere c), d), e) g) h) i) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 della Legge n. 13/1989 per quanto riguarda quello relativo al reddito.

Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente punto; tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda.

ART. 2 - SUB GRADUATORIE.

Appartengono alle particolari categorie di concorrenti, da inserire d'ufficio in apposite sub graduatorie:

A) **ULTRASESSANTENNI**: richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico.

B) **GIOVANI COPPIE**: famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno purché i richiedenti vivano in coabitazione, occupino locali a titolo precario o, comunque, dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

C) **INVALIDI E PORTATORI DI HANDICAP**: nuclei familiari nei quali uno o più componenti, siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportino una diminuzione delle capacità lavorative da 1/3 e fino a 2/3 (dal 33% al 66%) – invalidi, superiore a 2/3 (uguale o superiore al 67%) – handicappati.

Gli alloggi di superficie utile non superiore a mq 45 vengono assegnati prioritariamente alle prime due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati.

Gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'articolo 17 del D.P.R. 27.04.1978 n.384, vengono assegnati prioritariamente ai nuclei familiari con presenza di invalidi e portatori di handicap (lett. C).

ART. 3 - CONDIZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE ATTRIBUTIVE DI PUNTEGGIO.

Le graduatorie generali di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive (relative a concorrenti e nuclei familiari) ed oggettive (relative all'abitazione).

I punteggi sono così attribuiti:

A - CONDIZIONI SOGGETTIVE, POSSEDUTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA			[massimo 8 punti]
A.1	reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e succ. modificaz. e integrazioni (Deliberazione G.R. n. 9/38 del 10/03/2015 fatte salve variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando)		
	A.1.1	non superiore a € 1.540,00 annue per persona	Punti 2
	A.1.2	non superiore a € 2.568,00 annue per persona	Punti 1
A.2	nuclei familiari composti da cinque o più unità .		Punti 1
A.3	richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico <i>non cumulabile con A.6</i>		Punti 1
A.4	famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla domanda		Punti 1
	<i>il punteggio verrà assegnato purché il nucleo familiare viva in coabitazione (anche con la famiglia di origine), occupi locali a titolo precario o dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Se la costituzione del nucleo familiare non si realizza nei termini indicati il punto sarà revocato. Non cumulabile con A.6</i>		
A.5	A.5.1	presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3. *	Punti 2
	A.5.2	presenza nel nucleo familiare di persone affette da handicap, formalmente riconosciuto delle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. * <i>non cumulabili fra loro</i>	Punti 3
A.6	Emigrati e profughi , nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla domanda. <i>Non cumulabile con A.3 e A.4</i>		Punti 2
B - CONDIZIONI OGGETTIVE, POSSEDUTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO			[massimo 10 punti]
B.1	situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno due anni, dovuta a:		
	B.1.1	abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico- strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave) <i>non cumulabile con B.1.3 e B.3</i>	Punti 4
		<i>Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o d'imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.</i>	
	B.1.2	coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave) <i>non cumulabile con B.2 e B.3</i>	Punti 2
B.1.3	abitazione in alloggio antigienico , ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi <i>non cumulabile con B.1.1 e B.3</i>		Punti 2
situazione di disagio abitativo dovuta a sovraffollamento			

B.2	B.2.1	abitazione in alloggio sovraffollato (due persone a vano utile)	Punti 2
	B.2.2	abitazione in alloggio sovraffollato (tre persone a vano utile)	Punti 3
	B.2.3	abitazione in alloggio sovraffollato (quattro persone a vano utile)	Punti 4
	<i>Il suddetto punteggio verrà attribuito:</i> • <i>dividendo il numero dei componenti del nucleo familiare per il numero dei vani utili indicati nel verbale ASL, il numero risultante verrà arrotondato all'unità superiore;</i> • <i>nella misura di 0,50 al titolare di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'articolo 2 punto c) della L.R. 13/89 se lo stesso non si impegna, all'atto della domanda, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto fra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia considerato adeguato non cumulabile con B.1.2 e B.3</i>		
B.3	richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria , di ordinanza di sgombero , nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi) <i>non cumulabile con tutte le altre condizioni oggettive B.</i>		Punti 4

ART. 4 – RISERVE

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale, anche su proposta del Comune, di riservare sino al 25% degli alloggi da assegnare per far fronte:

- a specifiche situazioni di emergenza abitativa esistenti alla data del bando quali:
 - a) sfratti esecutivi, non intimati per inadempienza contrattuale;
 - b) sistemazione di emigrati o di profughi.
- alle seguenti condizioni sopravvenute successivamente al termine di scadenza del bando di concorso, valutabili anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria generale:
 - c) donne vittime di violenze in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari;
 - d) pubblica calamità dichiarata dalla competente Autorità;
 - e) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, che non siano occupate abusivamente o senza titolo;
 - f) trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine (su formale richiesta dei Comandi Provinciali di appartenenza);
 - g) altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

ART. 5 – CANONE D'USO

Il canone d'uso degli alloggi è stabilito è dalla L.R. 06.04.1989, n. 13 come modificata dalla L.R. 28.05.1990, n. 14 e dalla L.R. 05.07.2000, n. 7.

In attuazione di queste leggi, per il calcolo dei canoni si considerano il reddito complessivo riferito al nucleo familiare degli assegnatari e i caratteri oggettivi degli alloggi, risultanti dalla superficie convenzionale, dal costo base e dai coefficienti correttivi (fondati sul tipo, sulla classe demografica dei Comuni, sull'ubicazione, il livello di piano, la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile).

ART. 6 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sui modelli predisposti dal Comune, che potranno essere scaricati dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.alghero.ss.it nella sezione "Servizi al cittadino – Bandi Avvisi e Graduatorie" oppure disponibili presso gli uffici comunali, dovrà essere indirizzata al Settore Qualità della Vita – Servizi Sociali e alla famiglia, e trasmessa in busta chiusa ove dovrà essere riportata la seguente dicitura "Domanda per l'assegnazione in locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale", **entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURAS.**

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione della domanda (30°,60°,90°) dovesse cadere in giorno non lavorativo e/o festivo, la scadenza si intenderà prorogata al primo giorno lavorativo.

La domanda dovrà pervenire in una delle seguenti modalità:

- spedita a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A/R. In tal caso farà fede la data del timbro dell'ufficio postale di spedizione. Saranno accolte le domande che, spedite nei termini, siano pervenute al Comune entro il 15° giorno lavorativo successivo alla scadenza.
- consegnata a mano in busta chiusa, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Alghero sito in Via Cagliari n. 2 dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00, il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30 ed il sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
- mediante Posta Elettronica Certificata alla casella PEC del Comune di Alghero all'indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.ss.it avendo cura di riportare nell'oggetto **"Domanda per l'assegnazione in concessione d'uso di alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale"**. In tal caso la domanda sarà valida:
 - a) se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
 - b) ovvero, mediante scansione dell'originale del modulo di domanda debitamente sottoscritto dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare maggiorenni, unitamente alla scansione del documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la domanda. Il modulo di domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze dovute ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore.

I cittadini già iscritti nella vigente graduatoria generale, devono ripresentare domanda entro gli stessi termini di cui sopra.

ART. 7 – CONTENUTO E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione è predisposta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella quale il concorrente dichiara che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica previsti all'art. 1 del presente bando. A tal fine **la domanda deve essere sottoscritta congiuntamente dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare**, secondo le modalità stabilite dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni mendaci comportano l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.

Per la generalità dei cittadini dovranno essere indicati:

- dati anagrafici del richiedente;
- cittadinanza, residenza del concorrente e del Comune sede dell'attività lavorativa;
- situazione di famiglia, corredata dai dati personali e reddituali di ciascun componente;
- reddito complessivo del nucleo familiare, senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all'art. 21 della legge 5.8.1978, n.457 e successive modificazioni, relativo all'ultima certificazione dei redditi (CU 2018 – 730 2018 – UNICO 2018);
- codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare;
- ubicazione e consistenza dell'alloggio occupato;
- **(per gli emigrati)** dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi E.R.P. ai sensi dell'art. 1 lett. b) del presente bando;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria.
- esatto recapito ove ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso.

Per ogni persona di età superiore a 15 anni indicata nella domanda, dovranno essere dichiarati:

- se lavoratore dipendente o pensionato, il reddito imponibile risultante dall'ultima certificazione dei redditi (CU 2018 – 730 2018 – UNICO 2018)
- se lavoratore autonomo il reddito imponibile risultante dall'ultima denuncia dei redditi;
- se disoccupato e/o in cerca di prima occupazione dichiarazione attestante lo stato di disoccupazione;
- se studente dichiarazione attestante l'istituto scolastico regolarmente frequentato, indicando se trattasi di corso diurno o serale.

Casi particolari:

- Per alcune tipologie di reddito non è previsto dalla normativa fiscale che venga predisposto un modello CU. In tal caso dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'attività svolta, il periodo lavorativo ed il reddito totale percepito nell'anno 2017.
- Nel caso di coniuge separato dovrà essere indicato l'importo annuo dell'assegno di mantenimento ricevuto e specificato se percepito per sé o per figli. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale i dati devono essere comunque indicati, con riserva di presentare successivamente la sentenza di separazione e la relativa omologazione del Tribunale.

La presentazione di domande incomplete ne comporterà l'esclusione, se non regolarizzate nei termini assegnati in sede di istruttoria.

La dichiarazione mendace comporterà l'esclusione dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda contenente, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni parti integranti del bando compilata in ogni sua parte, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- **Per la generalità dei richiedenti**
 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità ogni dichiarante (richiedente e componenti maggiorenni)
 - La relativa documentazione per le situazioni che non possono essere autocertificate.

Per le categorie speciali, oltre ai documenti richiesti per la generalità dei cittadini, deve essere comprovata l'appartenenza a tale categoria dichiarando in autocertificazione o allegando la seguente documentazione:

- GIOVANI COPPIE:
 - **formatasi non oltre due anni prima della data della domanda:** certificato di matrimonio oppure dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia torico con l'indicazione della data del matrimonio e, nel caso di non residenti ad Alghero, il comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio;
 - **previsione di costituzione entro un anno dalla data della domanda:** autocertificazione della volontà di costituire un nuovo nucleo familiare e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei dichiaranti.

In entrambi i casi idonea documentazione atta a dimostrare che il richiedente vive in coabitazione, anche con la famiglia di origine, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non possedere alcuna sistemazione abitativa adeguata.

Nel caso la costituzione del nucleo familiare non si realizzi nei termini indicati, il punteggio assegnato sarà revocato e si procederà al riesame della domanda al fine di verificare la permanenza dei requisiti di ammissibilità e/o la modifica del punteggio da assegnare.

- **PORTATORI DI HANDICAP E INVALIDI**
copia del certificato attestante l'handicap e l'invalidità rilasciato dalla competente autorità sanitaria
- **CITTADINI EXTRA COMUNITARI**
copia conforme di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno almeno biennale (art. 40, comma 6 D.Lgs. 286/98) e/o di svolgere regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.
- **EMIGRATI E PROFUGHI**
Per gli emigrati:
copia conforme del certificato dell'autorità consolare e certificato storico di residenza
Per i profughi:
copia conforme del certificato rilasciato dalla Prefettura attestante lo stato di profugo.
- **CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO DAL PUNTO DI VISTA IGIENICO-SANITARIO**
originale o copia conforme del certificato della ASL recante la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico-sanitarie e statico-strutturali;

provvedimento dell'autorità competente attestante che trattasi di alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica;

- **SFRATTO** (condizione nonautocertificabile):
copia del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria che non siano ancora stati eseguiti alla data del bando.
- **RILASCIO DELL'ALLOGGIO**:
copia dell'ordinanza di sgombero non ancora eseguito alla data del bando, o del provvedimento di collocamento a riposo e dichiarazione del datore di lavoro di richiesta di rilascio alloggio di servizio.
- **SEPARAZIONE**:
copia della sentenza omologata di separazione.
- **ALTRO**:
ogni altro documento che il richiedente ritenga necessario produrre.

L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, comporterà la non attribuzione del punteggio relativo.

ART. 9 – ISTRUTTORIA, CONTROLLI, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE, RICORSI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il Comune procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R."

Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti.

Il Comune procederà:

- all'**istruttoria**, verificando la completezza e la regolarità di quanto dichiarato in domanda nonché della presenza della documentazione richiesta;
- ai **controlli** delle condizioni relative ai redditi ed all'impossidenza di alloggi dichiarate in domanda;
- all'**esclusione** per le domande nelle quali siano individuate omissioni non regolarizzate ed all'applicazione delle procedure previste dalla Legge per le domande nelle quali si riscontrassero dichiarazioni non veritiere;
- all'**attribuzione** del **punteggio** spettante in base a quanto dichiarato ed ai documenti presentati;
- alla formazione della **graduatoria provvisoria** (elenco in ordine alfabetico sulla base del punteggio attribuito), che sarà:
 - ✓ pubblicata per 30 giorni all'albo pretorio on-line e sul Sito Internet del Comune con le modalità previste a tutela della trasparenza e della riservatezza dei richiedenti;
 - ✓ resa disponibile presso l'ufficio dei Servizi Sociali per essere visionata dagli aventi diritto previo avviso sul sito del Comune e notizia attraverso la stampa locale.

La graduatoria provvisoria, redatta secondo i punteggi assegnati ai sensi dell'art. 3 del presente bando, conterrà l'indicazione del punteggio conseguito dal concorrente o gli eventuali motivi di esclusione.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della loro posizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la graduatoria provvisoria, gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione entro i 30 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione, per i lavoratori emigrati all'estero, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Le opposizioni, da redigere in carta semplice, dovranno essere presentate a mano al Protocollo dell'Ente o spedite con raccomandata A/R o PEC, entro i suddetti termini. All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini del concorso.

Nei successivi 30 giorni, l'amministrazione esamina i ricorsi presentati e formula le graduatorie definitive. In caso di parità di punteggio, l'ordine definitivo di graduatoria sarà determinato dal maggior numero dei

componenti del nucleo familiare. In caso di ulteriore parità si procederà a seguito di sorteggio. La data dei sorteggi sarà comunicata agli interessati mediante avviso pubblicato all'albo pretorio on line del Comune, almeno dieci giorni prima dello svolgimento degli stessi.

La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione del Responsabile del Settore interessato, pubblicata per 30 giorni all'Albo pretorio on line del Comune di Alghero e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della Legge Regionale 6 aprile 1989, n. 13 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 10 – STANDARD E MODALITA' DI SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi che si renderanno disponibili saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, e sulla base della corrispondenza tra tipologia di alloggio e numero di componenti il nucleo familiare.

Assegnazioni in deroga sono tuttavia ammesse qualora le caratteristiche dei nuclei familiari dei concorrenti non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

La scelta degli alloggi è compiuta dagli assegnatari, o da persona delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

I concorrenti individuati potranno rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.

In caso di mancata presentazione o di rinuncia non adeguatamente motivata, l'assegnatario decade dall'assegnazione e, pur rimanendo inserito nella graduatoria, potrà essere convocato in successivo momento allo scorrere della stessa. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni o, se si tratta di lavoratore emigrato all'esterno, entro sessanta giorni dalla consegna salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza.

L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione.

ART. 11 – COPIA BANDO E INFORMAZIONI

Copia del presente bando può essere ritirata presso l'Ufficio Servizi Sociali e presso lo sportello *InfoAlghero* sito in Via Cagliari n. 2. Il bando e la modulistica saranno inoltre disponibili sul sito WEB dell'ente all'indirizzo: www.comune.alghero.ss.it.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Servizi Sociali – ai seguenti contatti: Dott.ssa Laconi Dorian, Gallizzi Manuela e Simula Sandro - telefono 0799978/595- 864 – 571 oppure via mail: d.laconi@comune.alghero.ss.it, m.gallizzi@comune.alghero.ss.it, s.simula@comune.alghero.ss.it

ART. 12 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa in materia, ed in particolare alle disposizioni contenute nella L.R. n. 13/1989 e ss.mm.ii.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Alghero, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.

I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli art. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli art. 15 e ss. RGDP. Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertcata@pec.sipal.sardegna.

07.02.2018

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Pietro Nurra